



Documento di seduta

A9-0052/2023

7.3.2023

RELAZIONE

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito
dall'Unione europea
(2020/2202(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Pedro Silva Pereira

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Andreas Schieder, Commissione per gli affari esteri

Seán Kelly, Commissione per il commercio internazionale

Loránt Vincze, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

INDICE

	Pagina
MOTIVAZIONE.....	3
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI	29
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	36
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	43
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	46
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	47

MOTIVAZIONE

La Brexit: un evento senza precedenti

Nella storia della costruzione europea, la Brexit ha rappresentato un evento spiacevole e senza precedenti, i cui danni economici, sociali e politici sono tuttora in corso di valutazione.

Dopo il referendum del 23 giugno 2016 si è dovuto attendere quasi un anno di discussioni interne e preparativi affinché l'allora Prima ministra britannica, Theresa May, notificasse al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, attivando ufficialmente l'articolo 50 del trattato di Lisbona, il 29 marzo 2017.

Prima della notifica, l'UE ha esposto la sua posizione iniziale nel dicembre 2016 in occasione di una riunione informale dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, con i Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, nominando Michel Barnier capo negoziatore per l'UE. Per prima cosa, il Consiglio europeo ha adottato una serie di orientamenti per inquadrare i negoziati, definendo i principi, le posizioni e gli obiettivi da raggiungere.

Il 3 maggio 2017 la Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizzava la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo con il Regno Unito volto a definire le modalità del suo recesso dall'UE. I negoziati dovevano essere portati avanti nel rispetto degli orientamenti del Consiglio e delle direttive di negoziato, tenendo debitamente conto della risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017¹.

I negoziati tra le parti, iniziati il 19 giugno 2017, si sono concentrati su tre temi chiave: diritti dei cittadini, disposizioni finanziarie e il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nel rispetto dell'accordo del Venerdì santo. Dopo quasi diciotto mesi e diversi cicli di negoziati, il 14 novembre 2018 è stato raggiunto il consenso su un primo progetto di accordo di recesso con il governo britannico, successivamente approvato dai leader dell'UE il 25 novembre 2018, unitamente a una dichiarazione politica che definiva il quadro delle relazioni future.

Tuttavia, malgrado gli sforzi dell'UE per accelerare il processo negoziale e fornire ai cittadini e alle imprese la necessaria certezza giuridica, il dibattito interno al Regno Unito ha portato il Parlamento britannico a respingere il progetto di accordo di recesso. Di conseguenza, il Regno Unito ha dovuto chiedere tre proroghe del periodo negoziale previsto dall'articolo 50. In un primo momento tale periodo è stato infatti prorogato fino al 12 aprile 2019, successivamente fino al 31 ottobre 2019 e quindi fino al 30 gennaio 2020. La versione definitiva dell'accordo di recesso, con un protocollo rivisto su Irlanda/Irlanda del Nord e una dichiarazione politica rivista, è stata approvata da entrambe le parti il 17 ottobre 2019. Il Regno Unito ha ratificato l'accordo di recesso conformemente alle proprie norme costituzionali con l'approvazione del progetto di legge sull'Unione europea (accordo di recesso) da parte del Parlamento di Westminster nel gennaio 2020. Il Parlamento europeo, da parte sua, dopo una votazione in seno alla commissione AFCO il 23 gennaio 2020, ha approvato l'accordo di recesso nel corso di una seduta straordinaria il 29 gennaio 2020.

L'accordo di recesso

¹ P8_TA(2017)0102.

L'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, incluso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Ne consegue che il Regno Unito è uscito formalmente dall'Unione europea alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Tuttavia, la quarta parte dell'accordo di recesso prevedeva un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020. In questo arco di tempo il Regno Unito è rimasto nell'unione doganale e nel mercato unico dell'UE, con la piena applicazione delle quattro libertà e del diritto dell'UE come in precedenza. In questo periodo di transizione il Regno Unito, in quanto paese terzo, non ha più partecipato al processo decisionale dell'UE, perdendo il diritto a prendere parte alle istituzioni, alle agenzie, agli uffici e agli altri organi dell'Unione europea.

L'accordo è stato pensato per assicurare un recesso ordinato del Regno Unito, scongiurando la minaccia di un'uscita senza accordo e garantendo ai cittadini e alle imprese certezza giuridica nei limiti del possibile. Tra gli obiettivi principali dell'accordo di recesso figurava la protezione dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento a quei cittadini, dell'UE e britannici, che avevano esercitato la libertà di movimento e compiuto scelte di vita sulla base dei diritti derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. L'accordo di recesso mirava inoltre a stabilire le modalità necessarie per far sì che l'UE e il Regno Unito rispettassero gli obblighi finanziari risultanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Inoltre, l'accordo affrontava il tema delicato del confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nel rispetto dell'accordo del Venerdì santo e delle conquiste di pace dell'Irlanda del Nord, garantendo al contempo l'integrità del mercato unico dell'UE. A tale riguardo, l'accordo di recesso includeva un protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per evitare un "inasprimento" del confine e sostenere quindi la cooperazione nord-sud e il principio di un'economia a livello dell'intera isola. A sua volta, il protocollo prevedeva controlli doganali nel Mare d'Irlanda nella misura necessaria per salvaguardare le regole del mercato interno dell'UE. A tale scopo, le autorità del Regno Unito si sono impegnate a promuovere i controlli alle frontiere secondo necessità, in particolare sulle merci che entrano in Irlanda del Nord e rischiano di essere introdotte nel mercato unico dell'UE. Le autorità britanniche si sono inoltre impegnate a fornire all'UE un accesso tempestivo e adeguato ai dati doganali nonché a cooperare con il personale dell'UE sul campo.

L'accordo di recesso introduceva un comitato misto, con rappresentanti di entrambe le parti, per vigilare sull'attuazione, sull'applicazione e sull'interpretazione dell'accordo di recesso. Venivano creati anche sei comitati specializzati allo scopo di monitorare sotto il profilo tecnico i temi specifici contemplati dall'accordo: i) diritti dei cittadini; ii) disposizioni relative alla separazione; iii) protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; iv) protocollo sulle zone di sovranità a Cipro; v) protocollo su Gibilterra; vi) disposizioni finanziarie.

Attuazione

Sin dall'inizio del processo, i diritti dei cittadini sono sempre stati in cima alle priorità del Parlamento europeo. Entrambe le parti hanno compiuto un notevole sforzo per garantire il rispetto dei propri impegni e il comitato specializzato sui diritti dei cittadini si è dimostrato uno strumento utile per la cooperazione su questo aspetto. Per quanto riguarda i diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito, il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per quattro grandi problemi ancora irrisolti: il sostegno insufficiente offerto alle persone con difficoltà nel gestire le procedure digitali stabilite dalle autorità britanniche; l'altissimo numero di cittadini che hanno ottenuto solamente il cosiddetto "status di residente provvisorio"; il fatto che tali cittadini devono presentare una seconda domanda per ottenere lo

"status di persona stabilmente residente", rischiando la perdita automatica e illecita dei loro diritti, nonché l'assenza di un documento fisico che fornisca maggiore certezza sulla dimostrazione del loro status e dei loro diritti.

Dopo una serie di difficoltà iniziali, ora le disposizioni finanziarie in vigore sembrano funzionare adeguatamente e non vengono segnalati grossi problemi. È opportuno ricordare che la liquidazione finanziaria pattuita non costituisce un importo forfettario una tantum, bensì un accordo volto a estinguere gli impegni ancora in essere assunti durante il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione europea.

Il punto più problematico per l'attuazione dell'accordo di recesso riguardava la chiara e persistente violazione da parte del Regno Unito degli impegni giuridici internazionali ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, nello specifico l'assenza di controlli alle frontiere nel Mare d'Irlanda e l'accesso insufficiente ai dati doganali da parte dell'UE, ritenuti necessari per evitare una "frontiera fisica" sull'isola d'Irlanda. Sin dall'inizio, il Regno Unito si è rifiutato di onorare i suoi impegni giuridici, annunciando invece "periodi di tolleranza" unilaterali e successivi per evitare di introdurre i controlli alle frontiere nel Mare d'Irlanda e minacciando inoltre di adottare una normativa unilaterale per la disapplicazione del protocollo, come accaduto con il disegno di legge sul mercato interno nel 2019 e come sta accadendo attualmente con il cosiddetto disegno di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord. A tutto questo la Commissione europea ha risposto in maniera molto ferma ma anche paziente e costruttiva, proponendo un ampio pacchetto di misure volte a offrire maggiore flessibilità per l'attuazione del protocollo, nei limiti del possibile, avviando e portando avanti procedure di infrazione solo se strettamente necessario per garantire la piena attuazione del protocollo.

Infatti, in seguito a consultazioni con le autorità e i portatori di interessi nell'Irlanda del Nord, il 13 ottobre 2021 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte di disposizioni su misura a beneficio dell'Irlanda del Nord in quattro settori chiave, illustrate nel dettaglio in documenti informali dedicati: dialogo con i portatori di interessi e i leader dell'Irlanda del Nord, questioni sanitarie e fitosanitarie, dogane e medicinali. Malgrado la flessibilità e gli sforzi della Commissione, le autorità britanniche hanno deciso di non partecipare alla discussione di soluzioni per un'attuazione flessibile del protocollo.

Al momento sono in corso colloqui ad alto livello per tentare di individuare una soluzione praticabile per l'adeguata attuazione del protocollo, con l'auspicio che il Regno Unito sia ora disponibile a intavolare un dialogo costruttivo con il comitato misto. Ad ogni modo, tali discussioni riguardano l'attuazione flessibile degli impegni esistenti, siccome l'Unione europea esclude la rinegoziazione del protocollo.

Ruolo del Parlamento

Nel quadro costituzionale dell'Unione europea, il Parlamento europeo rappresenta direttamente i cittadini dell'UE a livello dell'Unione (articolo 10, paragrafo 2, TUE). Le elezioni dirette del Parlamento europeo sono una delle due fonti di "duplice legittimità" dell'UE. In quanto unico organo dell'UE eletto direttamente dai cittadini dell'Unione (articolo 14, paragrafo 3, TUE), il Parlamento ha un'importante funzione costituzionale e politica ed è un pilastro della democrazia rappresentativa europea (articolo 10, paragrafo 1, TUE).

Essendo uno degli organi legislativi dell'UE, il Parlamento europeo partecipa all'elaborazione degli accordi internazionali di cui l'Unione è parte. La funzione più importante del Parlamento

nell'elaborazione dei trattati consiste nell'approvare gran parte degli accordi negoziati dalla Commissione (articolo 218, paragrafo, 6, TFUE), compreso l'accordo di recesso (articolo 50, paragrafo 2, TUE). Eppure, ai sensi dell'articolo 218 TFUE e nel rispetto degli accordi e delle prassi interistituzionali, il ruolo e la funzione del Parlamento europeo vanno ben oltre e implicano anche la partecipazione alla redazione dei trattati dell'UE, compresi il diritto all'informazione e il diritto a formulare le proprie opinioni.

Sin dalle primissime fasi dei negoziati con il Regno Unito e tenuto conto della natura straordinaria della Brexit, il Parlamento europeo, nell'ambito del mandato della Conferenza dei presidenti, ha deciso di istituire il "gruppo direttivo per la Brexit" il 6 aprile 2017. Il gruppo direttivo per la Brexit era incaricato di coordinare e preparare le delibere, le considerazioni e le risoluzioni del Parlamento sul recesso del Regno Unito dall'UE e di organizzare incontri regolari con il capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier. Ha coordinato 6 risoluzioni e 15 dichiarazioni e ha pubblicato una serie di osservazioni, valutazioni e lettere sulla Brexit e le sue implicazioni. Il gruppo direttivo per la Brexit ha terminato i suoi lavori il 31 gennaio 2020 con l'entrata in vigore dell'accordo di recesso.

Con l'uscita di scena del gruppo direttivo per la Brexit, nel febbraio 2020 la Conferenza dei presidenti ha deciso di istituire il gruppo di coordinamento per il Regno Unito, che è servito da punto di contatto principale del Parlamento durante i negoziati per un partenariato futuro con il Regno Unito, organizzando incontri regolari con il capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, e con i membri della sua squadra, la task force per le relazioni con il Regno Unito. Il suo mandato si è concluso con l'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e al suo posto è stato istituito il gruppo di contatto per il Regno Unito. L'interazione con la Commissione europea, in particolare con il nuovo capo negoziatore europeo, Maroš Šefčovič, sull'attuazione dell'accordo di recesso ha luogo in maniera molto produttiva ed efficace all'interno di questo gruppo di contatto per il Regno Unito ma anche a livello della Conferenza dei presidenti e di tutte le commissioni pertinenti.

La commissione per gli affari costituzionali (AFCO) ha deciso di istituire un gruppo di monitoraggio speciale sull'accordo di recesso, al fine di ottenere informazioni sull'attuazione dell'accordo e dialogare con i rappresentanti e i portatori di interessi dell'UE e del Regno Unito per discutere delle sfide connesse all'attuazione.

In qualità di commissione competente per il merito per la negoziazione dell'accordo di recesso, la commissione AFCO è stata incaricata della preparazione di una risoluzione sull'attuazione dell'accordo di recesso, beneficiando anche dei contributi e dei pareri delle altre commissioni pertinenti. Il deputato al Parlamento europeo Pedro Silva Pereira, membro della commissione AFCO e vicepresidente del Parlamento europeo, è stato nominato relatore sull'attuazione dell'accordo di recesso.

Relazione sull'attuazione

A tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso, è arrivato il momento per il Parlamento europeo di produrre la prima relazione sull'attuazione di questo accordo senza precedenti, anche relativamente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

La relazione viene presentata senza che sia stata concordata o pubblicata la prima relazione annuale del comitato misto per l'attuazione dell'accordo di recesso, a causa di divergenze sostanziali tra le parti.

La relazione sull'attuazione è strutturata secondo i tre punti chiave dell'accordo di recesso: diritti dei cittadini, protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e regolamento delle pendenze finanziarie.

È stato inserito anche un capitolo conclusivo sulla governance dell'accordo e il ruolo del Parlamento europeo, in cui si valuta il funzionamento delle strutture direttive create dall'accordo di recesso nonché il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di attuazione e la sua interazione con la Commissione europea.

Con questa relazione, il Parlamento europeo ribadisce il suo impegno a monitorare con attenzione la piena attuazione dell'accordo di recesso, in particolare rispetto ai diritti dei cittadini e al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("l'accordo di recesso"), compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("il protocollo"),
- vista la dichiarazione politica che definisce il quadro delle relazioni future tra l'Unione europea e il Regno Unito², che accompagna l'accordo di recesso,
- visto l'accordo di Belfast/del Venerdì Santo del 10 aprile 1998, sottoscritto dal governo del Regno Unito, dal governo dell'Irlanda e dagli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("l'accordo del Venerdì Santo"),
- viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea³, del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito⁴, del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito⁵, del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito⁶, del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea⁷, del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso⁸, del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁹, del 18 giugno 2020 sui negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord¹⁰, del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito¹¹ e del 16 febbraio 2022 sulla valutazione dell'applicazione dell'articolo 50 TUE¹²,
- vista la sua posizione del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² GU C 34 del 31.1. 2020, pag. 1.

³ GU C 298 del 23.8. 2018, pag. 24.

⁴ GU C 346 del 27.9. 2018, pag. 2.

⁵ GU C 369 dell'11.10. 2018, pag. 32.

⁶ GU C 162 del 10.5. 2019, pag. 40.

⁷ GU C 171 del 6.5. 2021, pag. 2.

⁸ GU C 270 del 7.7. 2021, pag. 21.

⁹ GU C 294 del 23.7. 2021, pag. 18.

¹⁰ GU C 362 dell'8.9. 2021, pag. 90.

¹¹ GU C 506 del 15.12. 2021, pag. 26.

¹² GU C 342 del 6.9. 2022, pag. 78.

- Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹³,
- visto l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹⁴,
 - visto l'articolo 54 del regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni,
 - vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0052/2023),
- A. considerando che l'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito è entrato in vigore il 1° febbraio 2020;
- B. considerando che l'accordo di recesso ha consentito il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea; che l'accordo di recesso ha introdotto un comitato misto, incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione e l'applicazione dell'accordo; che l'accordo di recesso ha creato sei comitati specializzati che coprono i seguenti ambiti: diritti dei cittadini, altre disposizioni relative alla separazione, Irlanda/Irlanda del Nord, Gibilterra, zone di sovranità a Cipro e disposizioni finanziarie;
- C. considerando che l'accordo di recesso, in particolare il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione costituiscono un quadro comune per le relazioni commerciali del Regno Unito con l'Unione; che entrambi gli accordi sono stati concordati e ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale pubblico; che le relazioni tra l'UE e il Regno Unito devono basarsi sul pieno rispetto di tali impegni internazionali; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sulla piena attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo, il che significa che le sfide di attuazione nell'ambito dell'accordo di recesso e del protocollo sono pertanto indissolubilmente legate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; che tali sfide di attuazione potrebbero avere implicazioni di vasta portata e gravi conseguenze per le più ampie relazioni tra l'UE e il Regno Unito;
- D. considerando che la seconda parte dell'accordo di recesso tutela i diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE; che la tutela di tali diritti prosegue giuridicamente anche dopo il completamento del recesso del Regno Unito dall'UE;
- E. considerando che la discrepanza tra lo status previsto dal regime per la residenza permanente e i diritti sanciti dall'accordo di recesso può presentare un rischio di incertezza giuridica per i cittadini dell'UE;

¹³ GU C 331 del 17.8. 2021, pag. 38.

¹⁴ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- F. considerando che il 31 dicembre 2020 è stata istituita l'autorità di controllo indipendente del Regno Unito per gli accordi sui diritti dei cittadini;
- G. considerando che il costante rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo era uno dei prerequisiti essenziali dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale; che l'accordo di recesso prevede che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie o delle pari opportunità per le persone in Irlanda del Nord;
- H. considerando che l'accordo di recesso prevede un regolamento equo e ordinato delle pendenze finanziarie con il Regno Unito;
- I. considerando che il 10 aprile 1998, il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali hanno sottoscritto l'accordo di Belfast/del Venerdì Santo; che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord evita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, assicura il funzionamento di un'economia a livello dell'intera isola e salvaguarda tutte le dimensioni dell'accordo di Belfast/del Venerdì Santo, garantendo, nel contempo, l'integrità del mercato unico dell'UE; che, dopo anni di intensi negoziati con il Regno Unito, l'unica soluzione trovata è stata il protocollo; che quest'ultimo costituisce pertanto l'unico quadro per affrontare le conseguenze specifiche per l'Irlanda del Nord della decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico e l'unione doganale;
- J. considerando che il 13 ottobre 2021 la Commissione, dimostrando flessibilità e pragmatismo, ha proposto una serie di proposte di ampia portata per rendere più flessibile l'attuazione del protocollo;
- K. considerando che il Regno Unito non ha onorato i suoi obblighi internazionali adottando unilateralmente e prorogando i periodi di tolleranza; che, a seguito di tale proroga unilaterale, sono stati violati alcuni aspetti centrali del protocollo;
- L. considerando che il Regno Unito ha presentato di recente il progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord, che intende sospendere unilateralmente l'applicazione di vari disposizioni del protocollo; che tale proposta costituisce una chiara e inaccettabile violazione degli impegni internazionali previsti dall'accordo di recesso;
- M. considerando che i funzionari eletti e le parti interessate dell'Irlanda del Nord dispongono di conoscenze ed esperienze dirette sulle conseguenze pratiche dell'attuazione del protocollo;
- N. considerando che è necessario preservare condizioni di parità e certezza del diritto per le imprese e i cittadini;

Considerazioni generali

- 1. ricorda che l'accordo di recesso ha consentito il recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, riducendo al minimo il disagio sociale ed economico ed evitando lo scenario di una rottura brusca senza accordo; ricorda che la sua negoziazione ha rappresentato un processo politico storico, ma anche lungo e farraginoso, a cui entrambe le parti hanno dedicato considerevoli risorse politiche, amministrative e finanziarie; sottolinea che si è

trattato di un periodo di profonda incertezza per l'UE-27, il Regno Unito e i rispettivi portatori di interessi; si rammarica del fatto che l'accordo di recesso non sia ancora stato pienamente attuato; sottolinea che l'attuazione integrale e tempestiva dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che sono basati sul diritto internazionale, è e sarà sempre una priorità fondamentale per l'Unione;

2. rileva che, come previsto, il recesso del Regno Unito dall'UE ha provocato perturbazioni degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento tra l'UE e il Regno Unito, maggiori incertezze per i cittadini e le imprese, come pure un aumento dei costi per gli operatori di vari settori, gli investitori e l'industria derivanti da carenze nei trasporti, ritardi nelle spedizioni, difficoltà nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni e disordini alle frontiere doganali a causa di due sistemi di regolamentazione e di formalità supplementari; osserva, pertanto, che la Brexit si è rivelata dannosa per tutti gli interessati e ancor di più per il Regno Unito; osserva che le regioni coinvolte in progetti Interreg con il Regno Unito sono state particolarmente colpite; sottolinea che, senza l'accordo di recesso, la situazione sarebbe stata di gran lunga peggiore per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni sia nell'UE che nel Regno Unito;
3. sottolinea che l'accordo di recesso ha fornito il quadro giuridico per salvaguardare i diritti dei cittadini, evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda e rispettare l'accordo di Belfast/del Venerdì santo, garantendo, nel contempo, l'integrità e il funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale dell'Unione, assicurando un equo regolamento delle pendenze finanziarie e istituendo un sistema efficace di risoluzione delle controversie nonché istituzioni congiunte per monitorare e far rispettare la sua attuazione;
4. osserva che sono ancora necessari alcuni importanti miglioramenti per salvaguardare i diritti dei cittadini e che i primi tre anni di attuazione dell'accordo di recesso sono stati compromessi dalle continue violazioni, da parte del Regno Unito, degli impegni assunti nel quadro del protocollo, nonché dalla minaccia di ulteriori violazioni;
5. ribadisce che le disposizioni dell'accordo di recesso devono essere rispettate e attuate; sottolinea che il rispetto dei trattati costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale e che la relazione di fiducia tra l'UE e il Regno Unito dipende dal fatto che tutte le parti rispettino i propri impegni giuridicamente vincolanti;
6. ricorda che l'accordo di recesso produce effetti diretti sui rispettivi ordinamenti giuridici dell'UE e del Regno Unito; sottolinea che le sue disposizioni possono essere fatte valere direttamente dai soggetti giuridici coinvolti dinanzi ai tribunali nazionali; sottolinea che qualsiasi misura nazionale di attuazione contraria all'accordo deve essere ignorata e non può essere applicabile;
7. evidenzia la necessità di preservare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è necessario per interpretare il diritto dell'UE applicabile; rammenta che i tribunali del Regno Unito devono tenere debitamente conto della giurisprudenza della CGUE pronunciata dopo il periodo di transizione e sottolinea che i diritti garantiti dalla sezione dell'accordo dedicata ai diritti dei cittadini possono essere invocati direttamente dai cittadini dell'UE dinanzi ai tribunali del Regno Unito e dai cittadini britannici dinanzi ai tribunali degli Stati membri; ricorda, inoltre, che l'accordo di recesso prevede

un ruolo per la CGUE, in quanto consente ai tribunali del Regno Unito di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, sull'interpretazione della parte seconda dell'accordo di recesso per otto anni dopo la fine del periodo di transizione;

Diritti dei cittadini

8. ricorda che la parte seconda dell'accordo di recesso prevede che tutti i cittadini dell'UE che soggiornavano legalmente nel Regno Unito e tutti i cittadini del Regno Unito che soggiornavano legalmente in uno degli Stati membri dell'UE-27 alla fine del periodo di transizione, ovvero al 31 dicembre 2020, e quelli che continuano a farlo godano di tutti i diritti stabiliti dal diritto dell'UE e interpretati dalla CGUE; ricorda che anche i minori sono protetti dall'accordo di recesso, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dello stesso; sottolinea che la piena attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso relative ai diritti dei cittadini è essenziale per tutelare tali diritti e garantire la certezza giuridica necessaria ai cittadini dell'UE e del Regno Unito e alle loro famiglie;
9. ricorda, come sottolineato all'articolo 5 dell'accordo di recesso, che l'UE e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in buona fede, dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo di recesso;
10. accoglie con favore l'istituzione, da parte del Regno Unito, del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE per adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, ma condivide le preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda la mancanza di chiarezza giuridica, dal momento che le condizioni di ammissibilità applicate dal Regno Unito per il godimento dei diritti nell'ambito del regime per la residenza permanente a tutt'oggi divergono da quelle previste dall'accordo di recesso; ricorda che l'accordo di recesso chiarisce che le procedure amministrative nell'ambito di un sistema costitutivo devono essere "snelle, trasparenti e semplici";
11. osserva che, al 30 settembre 2022 e in base al regime per la residenza permanente, il Regno Unito aveva ricevuto 6 874 700 domande, di cui 822 630 dopo il termine del 30 giugno 2021; osserva che il 50 % (3 359 250) delle procedure concluse ha ottenuto lo status di persona stabilmente residente, il 40 % (2 677 190) ha ottenuto solo lo status di residente provvisorio e il 10 % ha ottenuto risultati diversi (tra cui 375 400 domande rifiutate, 143 550 ritirate o invalidate e 131 150 domande non valide);
12. esprime profonda preoccupazione per le incoerenze con l'accordo di recesso, in particolare per il fatto che i cittadini dell'UE con status di residente provvisorio debbano presentare una seconda domanda per ottenere lo status di persona stabilmente residente, il che potrebbe comportare una perdita automatica e illecita dei loro diritti; ricorda che il primo gruppo di cittadini dell'UE con status di residente provvisorio che devono presentare domanda per ottenere lo status di persona stabilmente residente dovranno cominciare a farlo nella seconda metà del 2023; esprime preoccupazione per il fatto che, nel presentare la seconda domanda, i cittadini dell'UE ammissibili dovranno dimostrare che il loro soggiorno è stato ininterrotto, il che rende la procedura per ottenere la residenza permanente più onerosa di quella per la residenza provvisoria;

13. ricorda che coloro che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, segnatamente coloro che non vivono nello Stato ospitante da almeno cinque anni, continuano a essere pienamente tutelati dall'accordo di recesso e potranno continuare a soggiornare nello Stato ospitante e acquisire il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante dopo aver accumulato cinque anni di soggiorno;
14. osserva che, per la maggior parte dei cittadini dell'UE, il termine per presentare la domanda per lo status di persona stabilmente residente è scaduto il 30 giugno 2021; sottolinea che, ai sensi dell'accordo di recesso, i cittadini dell'UE e le loro famiglie in grado di addurre motivi ragionevoli per il mancato rispetto dei termini possono ancora presentare domanda per il regime per la residenza permanente; riconosce che il governo del Regno Unito ha scelto di non rifiutare alcuna domanda presentata dopo il termine ufficiale; accoglie con favore la flessibilità dimostrata dal governo britannico a tale riguardo; ribadisce, tuttavia, la sua preoccupazione per coloro che hanno presentato domanda tardivamente, dal momento che per molti cittadini permane una situazione di incertezza circa il loro status di immigrazione;
15. esprime preoccupazione per i lunghissimi ritardi del governo britannico nel prendere decisioni relative ai diritti dei cittadini; osserva che, nel giugno 2022, 225 000 domande erano in attesa di una decisione; è particolarmente preoccupato per i ritardi che riguardano casi di ricongiungimento familiare; richiama l'attenzione sul fatto che il ritardo nelle decisioni riguardanti i casi di ricongiungimento familiare è aumentato da una media di 95 giorni di calendario nel luglio 2021 a 291 giorni di calendario nel giugno 2022; invita il governo del Regno Unito a fare tutto il possibile per accelerare il processo decisionale;
16. plaude all'operato dell'autorità di controllo indipendente, che ha il ruolo di garantire l'adeguata ed efficace attuazione da parte delle autorità britanniche dei diritti previsti dagli accordi sui diritti dei cittadini; ribadisce l'importanza di assicurare che l'autorità di controllo indipendente eserciti il proprio mandato in modo davvero indipendente;
17. accoglie con favore la relazione sulla seconda indagine dell'autorità di controllo indipendente del luglio 2022; osserva con preoccupazione che tre intervistati su quattro non erano a conoscenza dell'autorità prima dell'indagine del 2022; invita l'autorità di controllo indipendente a rafforzare i suoi sforzi nell'ambito della comunicazione e della sensibilizzazione;
18. apprezza e segue da vicino il ricorso presentato nel dicembre 2021 dall'autorità di controllo indipendente dinanzi alla High Court of Justice del Regno Unito in merito alla posizione del governo britannico per cui i cittadini dell'UE che non presentano la domanda per lo status di persona stabilmente residente o non ripresentano la domanda per lo status di residente provvisorio entro la scadenza del precedente status di residente provvisorio perderanno automaticamente i loro diritti; osserva che, nella sentenza pronunciata il 21 dicembre 2022, la High Court del Regno Unito ha dichiarato che il regime per la residenza permanente, nella sua forma attuale, è illegale sotto questi aspetti; sostiene la partecipazione della Commissione ai procedimenti giudiziari; sottolinea che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, i cittadini che ottengono il diritto di soggiorno permanente possono perdere tale diritto solo assentandosi dallo Stato ospitante per un periodo superiore a cinque anni consecutivi;

19. pone in evidenza il ruolo del comitato specializzato sui diritti dei cittadini nel facilitare l'applicazione della parte seconda dell'accordo di recesso; sottolinea l'importanza del suo lavoro e delle sue relazioni sull'attuazione dei diritti di soggiorno; invita gli Stati membri e il Regno Unito a continuare a fornire informazioni statistiche complete e aggiornate al comitato specializzato sui diritti dei cittadini per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso. esorta la Commissione e il governo del Regno Unito a convocare nuovamente senza indugi il comitato specializzato sui diritti dei cittadini e a continuare a tenere riunioni con cadenza trimestrale fino a quando le questioni sollevate non saranno state pienamente affrontate;
20. accoglie con favore la sesta relazione congiunta sull'attuazione dei diritti di soggiorno a titolo della parte seconda dell'accordo di recesso del 26 gennaio 2022; prende atto della regolare pubblicazione di relazioni congiunte, a cura del comitato specializzato sui diritti dei cittadini, sull'attuazione dei diritti di soggiorno a norma dell'accordo di recesso e delle relazioni annuali del segretariato del comitato destinate al comitato misto; sottolinea la loro utilità nel monitorare l'attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso;
21. conferma di ritenere che ai cittadini dell'UE nel Regno Unito sarebbe garantita una maggiore certezza se fosse rilasciato loro un documento fisico, che integri il loro attuale status digitale, a dimostrazione dei loro diritti di residenti; esprime preoccupazione per il fatto che l'approccio esclusivamente digitale possa avere un effetto negativo e discriminatorio sui richiedenti appartenenti a gruppi vulnerabili e chiede che sia fornito aiuto in tali casi; ricorda la propria posizione secondo cui un sistema dichiarativo garantirebbe ancora più certezza giuridica per i cittadini coinvolti, alleggerendo l'onere amministrativo per le autorità del Regno Unito;
22. esprime preoccupazione per le difficoltà che i cittadini dell'UE e i loro familiari possono incontrare all'atto di ritornare nel Regno Unito a causa della mancanza di familiarità delle compagnie aeree con la procedura digitale per la verifica dello status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio e della loro incapacità di effettuare tale verifica in aeroporto prima dell'imbarco; invita il governo del Regno Unito a continuare a collaborare con i vettori di trasporto per trovare delle soluzioni;
23. deplora i crescenti ritardi nel rilascio dei documenti di soggiorno e dei visti d'ingresso per i cittadini dell'UE nel Regno Unito ed esorta le autorità britanniche a elaborare piani per ridurre il numero delle domande pendenti;
24. deplora la decisione del Regno Unito di imporre diversi oneri ai richiedenti il visto a seconda del loro paese UE di origine;
25. invita il governo del Regno Unito a continuare a garantire i diritti di soggiorno dei cittadini dell'UE detenuti che hanno lo status di residenti provvisori, come previsto dall'accordo di recesso;
26. esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate dai cittadini del Regno Unito nel chiarire il proprio status in alcuni paesi dell'UE; invita gli Stati membri a dare prova di flessibilità in relazione al trattamento delle domande pervenute tardivamente; invita gli Stati membri che hanno optato per un'attuazione ex articolo 18, paragrafo 4 – che non richiede una procedura di domanda per confermare i diritti nell'ambito dell'accordo di recesso – a prendere in considerazione le preoccupazioni del Regno Unito in relazione

all'attestazione dello status e alla capacità dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE di accedere a prestazioni e servizi; accoglie con favore le iniziative della Commissione volte a fornire orientamenti agli Stati membri a tale riguardo; invita gli Stati membri dotati di un sistema costitutivo a valutare la possibilità di adottare un sistema dichiarativo o alcuni suoi elementi;

27. sottolinea l'importanza delle organizzazioni di base nel sostenere il rispetto dei diritti dei cittadini nel Regno Unito e nell'UE a norma dell'accordo di recesso; osserva con rammarico che alcune organizzazioni per la difesa dei diritti dei cittadini britannici in Europa hanno dovuto interrompere il proprio lavoro per mancanza di finanziamenti;
28. ribadisce che i diritti dei cittadini sono una priorità assoluta per il Parlamento e riafferma il proprio impegno a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo di recesso in modo che tali diritti siano pienamente tutelati;
29. rammenta che qualsiasi cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricorda che anche i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE mantengono il diritto di presentare una petizione al Parlamento;

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

30. ricorda che il protocollo è stato approvato come compromesso per salvaguardare l'accordo di Belfast/del Venerdì santo in tutte le sue parti e impedire la creazione di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando nel contempo l'integrità del mercato unico dell'UE; ricorda inoltre che la versione definitiva del protocollo è stata di fatto proposta dal governo del Regno Unito e ha portato all'abbandono delle precedenti soluzioni di salvaguardia ("backstop"); osserva che l'applicazione del protocollo ha finora dimostrato che, in diversi importanti ambiti, esso è riuscito a conseguire il suo scopo;
31. sottolinea che il protocollo pone l'Irlanda del Nord in una posizione unica, in quanto garantisce alle merci prodotte in Irlanda del Nord l'accesso sia al mercato unico dell'UE che al mercato interno del Regno Unito; sottolinea che le verifiche e i controlli necessari devono avere luogo presso i punti di entrata per le merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito o da qualunque altro paese terzo;
32. deplora il fatto che il Regno Unito mostri una mancanza di volontà politica e ometta di agire in buona fede nonché nel rispetto degli impegni assunti nel quadro del protocollo; denuncia la riluttanza del Regno Unito nel rispettare le disposizioni doganali e in materia di supervisione applicabili e il controllo dei rischi sulla circolazione di merci tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna; deplora la mancata volontà del Regno Unito di recepire e attuare la legislazione dell'UE applicabile in materia di accise e IVA; deplora, in particolare, la mancanza di sostegno al personale dell'UE incaricato del monitoraggio dei controlli doganali nel Mare d'Irlanda, l'accesso insufficiente per il personale dell'UE ai dati doganali del Regno Unito e i successivi periodi di tolleranza stabiliti unilateralmente che hanno compromesso i controlli alle frontiere, in palese violazione del protocollo; accoglie con favore, nel contempo, il recente accordo tra l'UE e il Regno Unito sulla condivisione dei dati commerciali e auspica che l'accordo sia concluso tempestivamente;

33. sottolinea che l'attuale incertezza riguardo agli accordi commerciali per l'Irlanda del Nord è dannosa e deleteria per le imprese; osserva che i flussi di investimenti verso l'Irlanda del Nord stanno diminuendo e che i vantaggi derivanti dal duplice accesso al mercato previsto dal protocollo sono compromessi; riconosce che le imprese dell'Irlanda del Nord subiranno pressioni maggiori perché dovranno affrontare le differenze tra le politiche dell'UE e quelle del Regno Unito;
34. sottolinea che qualsiasi violazione del protocollo costituisce una violazione degli impegni giuridici internazionali e una dimostrazione inaccettabile di mancato rispetto dello Stato di diritto;
35. invita le autorità del Regno Unito a garantire i diritti sociali e occupazionali dei cittadini dell'UE e la libertà di circolazione dei lavoratori transfrontalieri sulla base della non discriminazione e della reciprocità;
36. esprime profonda preoccupazione per il progetto di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord, recentemente proposto, che conferirebbe ai ministri del Regno Unito ampi poteri di cessare unilateralmente di applicare le disposizioni del protocollo, il che potrebbe compromettere l'accordo di Belfast/del Venerdì santo, contribuire all'incertezza economica e politica nell'Irlanda del Nord e avere ripercussioni negative sulla protezione dei consumatori, sulle imprese e sui lavoratori;
37. deplora il fatto che il Regno Unito continui a preferire il ricorso a misure unilaterali in violazione degli accordi bilaterali, nonostante la disponibilità di due meccanismi di risoluzione delle controversie istituiti in virtù dell'accordo di recesso; ricorda che in precedenza il governo del Regno Unito ha cercato di infrangere gli accordi bilaterali con la legge sul mercato interno; sottolinea che non è possibile modificare unilateralmente un accordo bilaterale e che, così facendo, si compromettono le relazioni tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che l'atteggiamento delle autorità britanniche sia contrario allo spirito di dialogo e al principio di buona fede; invita quindi il governo del Regno Unito a ritirare immediatamente tale proposta, ad astenersi da azioni unilaterali e ad attuare pienamente gli accordi che ha firmato; ribadisce alle autorità del Regno Unito l'invito a rispettare pienamente l'accordo di Belfast ("accordo del Venerdì santo") in tutte le sue parti, come previsto dall'accordo di recesso, e a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini dell'Irlanda del Nord;
38. si compiace della ripresa dei colloqui tecnici tra l'UE e il Regno Unito e incoraggia i negoziatori dell'UE e del Regno Unito a trovare una soluzione comune e a garantire il rispetto del protocollo;
39. ricorda la dichiarazione unilaterale rilasciata dal governo del Regno Unito, nel contesto del protocollo, riguardo al funzionamento della disposizione inerente all'espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord con modalità conformi all'accordo di Belfast ("accordo del Venerdì santo"); sottolinea che, secondo tale dichiarazione unilaterale, il "consenso democratico" al protocollo deve essere fornito a tempo debito dalla maggioranza semplice dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord; ricorda che, nelle ultime elezioni in Irlanda del Nord, una netta maggioranza degli elettori ha votato per partiti che si erano dichiarati favorevoli al mantenimento del protocollo;
40. sottolinea che l'UE rimane aperta a discussioni con il governo del Regno Unito per trovare soluzioni comuni che possano consentire il funzionamento sostenibile a lungo

termine del protocollo; ribadisce la sua opposizione a qualsiasi rinegoziazione del protocollo e sottolinea che gli Stati membri dell'Unione, il Parlamento e la Commissione continuano a condividere tale posizione; valuta favorevolmente le proposte di ampio respiro presentate dalla Commissione nell'ottobre 2021 per trovare soluzioni pragmatiche, ragionevoli e flessibili per affrontare le sfide di attuazione del protocollo volte a ridurre l'impatto della Brexit in Irlanda del Nord; esorta il governo del Regno Unito a impegnarsi in modo costruttivo in negoziati autentici con l'UE attraverso il comitato misto UE-Regno Unito, al fine di trovare soluzioni sostenibili per quanto riguarda i possibili elementi di attrito; invita il governo del Regno Unito a coinvolgere proattivamente l'Assemblea dell'Irlanda del Nord e altri funzionari eletti e portatori di interessi in Irlanda del Nord nelle discussioni riguardanti l'attuazione del protocollo;

41. sottolinea che la sezione 75 della legge del Regno Unito sulla cittadinanza e le frontiere, che impone a quanti sono privi di uno status di immigrazione nel Regno Unito (compresi i cittadini dell'UE, a eccezione dei cittadini irlandesi) di procurarsi un'autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) prima di entrare nell'Irlanda del Nord, avrà un impatto negativo sui cittadini dell'UE residenti in Irlanda; sottolinea inoltre che il sistema eTA non sarebbe pienamente in linea con l'articolo 2 del protocollo, che tutela i diritti degli individui e impone al Regno Unito di garantire che non vi sia alcuna riduzione dei diritti, delle garanzie o delle pari opportunità, anche prevedendo una tutela dalla discriminazione; sottolinea che qualsiasi proposta del Regno Unito che possa imporre, in definitiva, ai cittadini dell'UE residenti in Irlanda di registrarsi al fine di ottenere un'esenzione dal sistema eTA sarebbe sproporzionata e la sua attuazione equivarrebbe a una possibile violazione del principio di non discriminazione quale sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
42. esprime il suo totale sostegno alle iniziative giuridiche avviate dalla Commissione per garantire la piena attuazione dell'accordo di recesso; si compiace dell'adozione dell'accordo interistituzionale concernente la proposta di regolamento della Commissione sui meccanismi di applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione¹⁵, che consentirebbe all'UE di intervenire rapidamente adottando misure in caso di violazione dell'accordo di recesso e/o dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; invita la Commissione a tenere il Parlamento e il Consiglio pienamente e tempestivamente informati in merito a tutti gli sviluppi sostanziali che possono dar luogo all'adozione di misure o azioni da parte della Commissione; sottolinea che gli strumenti di applicazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione potrebbero essere utilizzati anche per rafforzare l'applicazione del protocollo;

Liquidazione delle pendenze finanziarie

43. ricorda che l'accordo di recesso prevede un'unica liquidazione delle pendenze finanziarie con il Regno Unito, che include tutte le responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni ancora da liquidare nonché le voci fuori bilancio, le passività potenziali e gli altri costi finanziari direttamente derivanti dal recesso del Regno Unito dall'UE;

¹⁵ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089).

sottolinea che tale liquidazione finanziaria non costituisce un importo forfettario una tantum, bensì un accordo volto a estinguere gli impegni ancora in essere assunti durante il periodo in cui il Regno Unito era membro dell'UE;

44. apprezza la proficua cooperazione in tale ambito, come pure il fatto che l'UE e il Regno Unito abbiano ribadito l'impegno a rispettare i propri obblighi finanziari in virtù dell'accordo di recesso;

Governance e ruolo del Parlamento europeo

45. apprezza il fatto che le strutture di governance responsabili dell'attuazione dell'accordo di recesso siano pienamente operative, in particolare il comitato specializzato sui diritti dei cittadini, che si riunisce con grande regolarità; invita il Regno Unito ad avvalersi pienamente di tali strutture, anziché perseguire azioni unilaterali;
46. ribadisce il suo impegno a monitorare attentamente l'attuazione dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini e il protocollo; plaude alla cooperazione estremamente fruttuosa tra il Parlamento e la Commissione al riguardo;
47. apprezza il coinvolgimento attivo dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito; ritiene che tale Assemblea fornisca un quadro valido per la cooperazione parlamentare sulle sfide comuni, anche per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; si compiace del fatto che i territori autonomi abbiano ottenuto un ruolo attivo durante la seconda riunione dell'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito nel novembre 2022 e si attende che tale ruolo sia rafforzato in futuro;
48. plaude all'istituzione da parte del Comitato delle regioni, nel febbraio 2020, del gruppo di contatto per il Regno Unito, che offre uno spazio per il dialogo costante e il partenariato politico tra l'UE e gli enti locali e regionali britannici; si impegna ad adottare un'interazione simile tra il gruppo di contatto per il Regno Unito e la delegazione del Parlamento europeo nel Regno Unito, al fine di fornire prove basate sui territori relative all'attuazione dell'accordo di recesso;
49. ricorda che il 31 dicembre 2020 la Spagna e il Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sulla possibile intelaiatura di un accordo su Gibilterra; ricorda che il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato una raccomandazione relativa a una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito riguardo a Gibilterra, come pure le relative direttive di negoziato; osserva che il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'UE e il Regno Unito riguardo a Gibilterra, come pure le direttive di negoziato; osserva che, dall'ottobre 2022, sono stati completati nove cicli di negoziati;

o

o o

50. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Relatore per parere: Andreas Schieder

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'accordo di recesso comprendeva "disposizioni specifiche relative all'azione esterna dell'Unione" in base alle quali, durante il periodo transitorio, il Regno Unito era vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'UE ad attuare le misure restrittive dell'Unione, decise durante il periodo di transizione o già in vigore, e a sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei confronti di paesi terzi e organizzazioni internazionali; che l'accordo prevedeva la partecipazione del Regno Unito, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE istituite nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune attraverso un accordo quadro di partecipazione, al contempo con il rispetto dell'autonomia decisionale dell'UE, delle pertinenti decisioni e della legislazione dell'UE, nonché con l'esclusione del Regno Unito dalla guida di tali operazioni o missioni;
 - B. considerando che il 10 aprile 1998, il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali hanno sottoscritto l'accordo di Belfast ("l'accordo del Venerdì Santo"); che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso prevede un quadro giuridico che tutela l'accordo del Venerdì Santo in tutte le sue parti, nonché i diritti del popolo dell'Irlanda del Nord e salvaguarda la pace, l'integrità del mercato unico e l'economia insulare, ed evita pertanto una frontiera fisica; che il Regno Unito ha l'obbligo di garantire che l'accordo del Venerdì Santo sia applicato in tutte le sue parti e in tutte le circostanze;
 - C. considerando che il Regno Unito e l'UE condividono valori e interessi di sicurezza comuni sia nei paesi europei limitrofi che a livello globale; che il Regno Unito è e rimarrà un partner fondamentale dell'UE, nonché un attore centrale in seno alla NATO;
1. ricorda che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, gli accordi di recesso devono tenere conto del quadro per le future relazioni con l'Unione dello Stato che recede;

2. ricorda che la firma dell'UE all'accordo UE-Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione e la sua ratifica da parte del Parlamento europeo erano subordinate alla piena attuazione dell'accordo di recesso; deplora che ad oggi l'accordo di recesso non sia ancora stato pienamente attuato, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord;
3. ricorda che, sebbene la dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso includesse disposizioni chiare stabilite da entrambe le parti sulla cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza e della difesa, tali disposizioni non sono state ulteriormente portate avanti nei negoziati relativi all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito a causa della mancanza di interesse del governo britannico a discutere tali questioni;
4. deplora che, nonostante l'interesse reciproco alla cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza, che sarebbe fondata su valori condivisi e contribuirebbe a promuovere la pace e a rafforzare l'ordine globale basato su regole, non sia stato raggiunto un accordo su un formato istituzionalizzato di cooperazione, dal momento che il Regno Unito ha rifiutato di sfruttare tale possibilità; sottolinea, tuttavia, che i contributi del Regno Unito alla sicurezza euro-atlantica sono aumentati e riconosce i contributi sostanziali del Regno Unito nel sostenere l'autodifesa, l'integrità territoriale e le capacità di intelligence dell'Ucraina;
5. sottolinea che la necessità di relazioni più strette e coordinate tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni di sicurezza si è acuita dopo la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; chiede un coordinamento e una cooperazione significativi tra l'UE e il Regno Unito, al fine di consentire a entrambi di svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei principali conflitti; ricorda la sua proposta che tale coordinamento sia disciplinato da un quadro congiunto per la politica estera tra il Regno Unito e l'UE, che offra a entrambe le parti una piattaforma sistematica per consultazioni ad alto livello e il coordinamento in merito a questioni di politica estera;
6. sottolinea che, sebbene la dichiarazione politica non sia stata rispettata e non vi sia alcun accordo in materia di politica estera e di difesa, entrambe le parti dovrebbero incrementare la cooperazione in tali settori con un approccio di politica estera basato sulla democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza di genere, il disarmo e la non proliferazione, così come la cooperazione internazionale per lo sviluppo e l'azione per il clima;
7. è allarmato per le azioni del governo del Regno Unito che potrebbero compromettere l'accordo del Venerdì Santo e destabilizzare la pace nell'Irlanda del Nord; ricorda che tali azioni non rispettano l'accordo di recesso, in base al quale il Regno Unito ha l'obbligo di garantire che l'accordo del Venerdì Santo sia applicato ed eseguito integralmente e in tutte le circostanze; ricorda che tali azioni unilaterali violano il diritto internazionale, compromettono le relazioni tra l'UE e il Regno Unito, danneggiano la reputazione del Regno Unito come partner affidabile e intervengono in un momento in cui le crisi geopolitiche in atto richiedono più che mai unità e solidarietà tra alleati. esorta il nuovo governo del Regno Unito a impegnarsi in modo costruttivo e in buona fede con l'UE e tutte le comunità dell'Irlanda del Nord.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	25.10.2022
Esito della votazione finale	+ : 41 - : 1 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Dietmar Köster, David Lega, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pedro Marques, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Urmas Paet, Kostas Papadakis, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Jordi Solé, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Dragoş Tudorache, Thomas Waitz, Charlie Weimers, Salima Yenbou
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Corina Creţu, Markéta Gregorová, Andrey Kovatchev, Georgios Kyrtos, Gabriel Mato, Ramona Strugariu
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Janusz Lewandowski, Alessandro Panza

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

41	+
ECR	Hermann Tertsch
ID	Susanna Ceccardi, Alessandro Panza
NI	Kinga Gál
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Anna-Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Sunčana Glavak, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Janusz Lewandowski, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon
RENEW	Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Georgios Kyrtos, Ramona Strugariu, Urmas Paet, Dragoş Tudorache, Salima Yenbou
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Corina Creţu, Dietmar Köster, Pedro Marques, Sven Mikser, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder
Verts/ALE	Alviina Alametsä, Markéta Gregorová, Mounir Satouri, Jordi Solé, Tineke Strik, Thomas Waitz

1	-
NI	Kostas Papadakis

1	0
ECR	Charlie Weimers

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Relatore per parere: Seán Kelly

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che era inevitabile che la decisione del governo del Regno Unito di perseguire una Brexit dura al momento del recesso dall'UE comportasse la disgregazione dei legami economici e commerciali e la divergenza dei regimi normativi per gli operatori, i cittadini e i partner commerciali di paesi terzi;
- B. considerando che la Brexit non ha mai goduto di un sostegno trasversale in Irlanda del Nord; che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (in appresso "il protocollo") è l'unica soluzione trovata con il Regno Unito, dopo quattro anni di intensi negoziati, per affrontare le conseguenze specifiche per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord della decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico dell'UE e l'unione doganale, nonché per garantire la tutela dell'accordo del Venerdì santo in tutte le sue dimensioni, il funzionamento dell'economia dell'intera isola senza una frontiera fisica e l'integrità del mercato unico dell'UE per quanto riguarda le merci, la protezione dei consumatori e altri settori;
- C. considerando che l'accordo di recesso UE-Regno Unito, e in particolare il protocollo e l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, costituiscono un quadro comune per le relazioni commerciali del Regno Unito con l'Unione; che entrambi gli accordi sono stati ratificati dall'UE e dal Regno Unito e sono pertanto trattati giuridicamente vincolanti ai sensi del diritto internazionale pubblico; che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sulla piena attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo, il che significa che le sfide di attuazione nel quadro dell'accordo di recesso e del protocollo sono indissolubilmente legate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e potrebbero avere implicazioni di vasta portata e gravi conseguenze per le più ampie relazioni commerciali, nonché per le relazioni in generale, tra l'UE e il Regno Unito; che è fondamentale difendere il diritto internazionale e rafforzare la cooperazione con i paesi che condividono gli stessi principi e con gli alleati democratici sulla base della fiducia reciproca, in particolare alla

luce dell'attuale contesto geopolitico e di sicurezza;

- D. considerando che il comitato misto ha proposto, nell'ambito dell'accordo di recesso, una serie di aspetti relativi al protocollo, con l'obiettivo di affrontare i problemi pratici connessi all'attuazione entro i cosiddetti periodi di tolleranza; che il Regno Unito non ha onorato i suoi obblighi internazionali e di trasparenza in quanto ha prorogato unilateralmente tali periodi di tolleranza;
 - E. considerando che, a seguito di tale proroga unilaterale, alcuni aspetti centrali del protocollo non vengono attuati;
 - F. considerando che i funzionari eletti e le parti interessate dell'Irlanda del Nord dispongono di conoscenze ed esperienze dirette sulle conseguenze pratiche dell'attuazione del protocollo;
 - G. considerando che è necessario preservare condizioni di parità e certezza del diritto per le imprese e i cittadini;
1. rileva che il recesso del Regno Unito dall'UE ha provocato perturbazioni degli scambi commerciali e delle catene di approvvigionamento tra l'UE e il Regno Unito, maggiori incertezze per i cittadini e le imprese, come pure un aumento dei costi per gli operatori di vari settori, gli investitori e l'industria a causa di carenze nei trasporti, ritardi nelle spedizioni, difficoltà nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni e disordini alle frontiere doganali a causa di due sistemi di regolamentazione e di formalità supplementari; osserva che ciò si è tradotto in un calo generale degli scambi commerciali di beni e servizi del Regno Unito con l'UE;
 2. ricorda che in diciotto mesi di attuazione il protocollo ha dimostrato, sotto diversi aspetti importanti, di rispondere con successo al suo scopo sull'isola d'Irlanda, in particolare garantendo il funzionamento di catene di approvvigionamento e di scambi complessi tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda;
 3. sottolinea che il protocollo pone l'Irlanda del Nord in una posizione unica, in quanto garantisce l'accesso alle merci prodotte in Irlanda del Nord sia al mercato unico dell'UE che al mercato interno del Regno Unito; osserva che la maggioranza dei membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord eletti il 5 maggio 2022 ha espresso il proprio sostegno al mantenimento del protocollo, in qualche forma, quale quadro per disciplinare gli accordi commerciali nell'Irlanda del Nord; si rammarica che non sia ancora stato formato un esecutivo dell'Irlanda del Nord in ragione di un'opposizione minoritaria al protocollo;
 4. sottolinea che l'attuale incertezza riguardo agli accordi commerciali per l'Irlanda del Nord è dannosa e deleteria per le imprese; osserva che i flussi di investimenti verso l'Irlanda del Nord stanno diminuendo e che, di conseguenza, i vantaggi derivanti dal duplice accesso al mercato previsto dal protocollo sono compromessi;
 5. riconosce che le imprese dell'Irlanda del Nord subiranno pressioni maggiori perché dovranno affrontare le differenze tra le politiche dell'UE e quelle del Regno Unito; osserva che in un certo numero di settori esse opereranno nell'ambito di entrambe queste politiche; riconosce che ciò creerà alle imprese numerosi problemi e potrà influire sulla concorrenza;

6. sottolinea che la mancata attuazione delle disposizioni previste dal protocollo relativo alla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord mette a repentaglio l'integrità e il funzionamento del mercato unico e dell'unione doganale; osserva che questa situazione rischia altresì di compromettere la posizione dell'UE agli occhi degli altri partner commerciali, mettendo in dubbio la legittimità dell'origine dei prodotti dell'Unione e la misura in cui quest'ultima può offrire un accesso flessibile ai paesi terzi;
7. sottolinea che l'attuazione integrale e tempestiva dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che sono basati sul diritto internazionale, è e sarà sempre una priorità fondamentale per l'Unione; ribadisce la posizione adottata con coerenza dall'UE, secondo cui il protocollo non sarà rinegoziato, e sottolinea che gli Stati membri dell'Unione, il Parlamento e la Commissione continuano a condividere tale punto di vista; evidenzia che nel quadro dell'accordo di recesso è possibile trovare soluzioni alle sfide di attuazione associate al protocollo e che una rinegoziazione non farebbe che aggravare ulteriormente l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità per le imprese e i cittadini dell'Irlanda del Nord;
8. ricorda che l'UE ha sempre cercato soluzioni pragmatiche e flessibili per affrontare le sfide di attuazione incontrate dalle parti interessate in Irlanda del Nord, in particolare presentando proposte di ampia portata al Regno Unito nell'ottobre 2021 al fine di ridurre l'impatto della Brexit in Irlanda del Nord; si rammarica che il protocollo sia stato strumentalizzato dal governo del Regno Unito e ribadisce che sono possibili soluzioni tecniche atte ad agevolare gli scambi commerciali tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, evitando nel contempo una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda;
9. sottolinea che l'UE rimane aperta a discussioni con il governo del Regno Unito in vista di soluzioni comuni nel quadro del protocollo che possano consentirne il funzionamento sostenibile a lungo termine; si rammarica che il Regno Unito non sia ancora stato disposto ad accettare una soluzione negoziata soddisfacente, nonostante la flessibilità dimostrata dall'UE ad avviare un dialogo sul protocollo; accoglie con favore la ripresa delle discussioni tecniche tra l'UE e il Regno Unito dopo la pausa nei colloqui dal febbraio 2022 e il rifiuto del governo britannico di impegnarsi seriamente con l'UE sulle sue proposte, ed esprime l'auspicio che le discussioni tecniche portino a soluzioni comuni e a un accordo duraturo;
10. deplora vivamente che il 13 giugno 2022 il Regno Unito abbia pubblicato il disegno di legge sul protocollo relativo all'Irlanda del Nord; ricorda che una siffatta azione unilaterale del Regno Unito, che costituisce un tentativo di scavalcare unilateralmente gran parte del protocollo, nella sua forma attuale viola il diritto internazionale, contribuisce all'incertezza economica e politica nell'Irlanda del Nord e compromette le relazioni tra l'UE e il Regno Unito; evidenzia la necessità di preservare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea, che è necessario per interpretare il diritto dell'UE applicabile; respinge fermamente la proposta di sopprimere l'obbligo per le imprese dell'Irlanda del Nord di allinearsi alle disposizioni del diritto dell'UE; ribadisce la necessità di condizioni di parità nel settore degli aiuti di Stato ed esorta pertanto il parlamento del Regno Unito a non adottare il disegno di legge e il governo del Regno Unito a dialogare in modo costruttivo con la Commissione in vista di un risultato negoziato; sottolinea che in questo processo si dovrebbe tener conto delle prospettive dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord;

11. invita il governo del Regno Unito a coinvolgere proattivamente l'Assemblea dell'Irlanda del Nord e altri funzionari eletti e portatori di interessi in Irlanda del Nord nella ricerca di soluzioni pratiche per l'attuazione dell'accordo di recesso del Regno Unito e del protocollo; sottolinea che i parlamenti, compreso il Parlamento europeo, dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nell'attuazione e nell'applicazione di tali accordi;
12. invita la Commissione a tenere il Parlamento pienamente e tempestivamente informato di tutte le difficoltà che possono insorgere, in particolare di eventuali violazioni degli accordi, suscettibili di mettere in pericolo le condizioni di parità e una concorrenza leale per i lavoratori e le imprese dell'UE;
13. accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione¹ volto a stabilire norme e procedure che disciplinino l'esercizio dei diritti dell'Unione nel quadro dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che consentirà all'UE di intervenire rapidamente con delle misure in caso di violazione dell'accordo di recesso e/o dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea l'importanza di tale possibilità, date le recenti minacce del governo del Regno Unito di ignorare unilateralmente alcune parti del protocollo; ritiene tuttavia che bisognerebbe pervenire, in buona fede e sulla base della fiducia reciproca, a una soluzione negoziata soddisfacente.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089).

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	30.11.2022
Esito della votazione finale	+: 36 -: 0 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Alessandra Mussolini, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Helmut Scholz, Sven Simon, Mihai Tudose, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Enikő Győri, Svenja Hahn, Liudas Mažylis, Javier Moreno Sánchez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Marc Angel, Dietmar Köster

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36	+
ECR	Geert Bourgeois, Jan Zahradil
NI	Enikő Győri, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, Alessandra Mussolini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
RENEW	Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Marc Angel, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose
THE LEFT	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
VERTS/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0	-

2	0
ID	Roman Haider, Danilo Oscar Lancini

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Relatore per parere (*): Loránt Vincze

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Considerazioni generali sulla parte seconda dell'accordo di recesso

1. ricorda che la parte seconda dell'accordo di recesso consente sia ai cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito sia ai cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27, alla fine del periodo di transizione, di continuare a vivere nello Stato ospitante, esercitando i loro diritti in base al diritto dell'UE, a condizione che i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito siano lavoratori subordinati o autonomi, dispongano di risorse sufficienti e di un'assicurazione sanitaria, o siano familiari di una persona che soddisfa tali condizioni o che hanno già acquisito il diritto di soggiorno permanente e pertanto non siano più soggetti a tali condizioni;
2. ricorda che l'accordo di recesso consente agli Stati membri dell'UE e al Regno Unito di richiedere l'applicazione obbligatoria come condizione per la conferma del godimento dei diritti previsti dall'accordo e che, come 13 Stati membri, il Regno Unito, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, ha optato per un "sistema costitutivo" che confermi i diritti dei cittadini dell'UE ammissibili residenti nel Regno Unito e dei loro familiari alla fine del periodo transitorio; ricorda che il Regno Unito ha attuato tale procedura attraverso il regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE (EUSS), che concede lo status di persona stabilmente residente o lo status di residente provvisorio alla fine del periodo di transizione, consentendo ai cittadini dell'UE di soggiornare legalmente nel Regno Unito e di godere dell'integralità dei diritti previsti dall'accordo di recesso; ricorda che l'accordo di recesso chiarisce che le procedure amministrative nell'ambito di un sistema costitutivo devono essere "snelle, trasparenti e semplici"; ricorda che, in linea con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo di recesso, il documento che dimostra lo status dovrebbe essere emesso gratuitamente oppure dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi. ribadisce che tali regimi dovrebbero essere non discriminatori;

3. sottolinea che la piena attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini è necessaria per garantire la certezza giuridica di cui hanno bisogno i cittadini dell'UE e del Regno Unito e le loro famiglie;
4. ricorda, come sottolineato all'articolo 5 dell'accordo di recesso, che l'UE e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in buona fede, dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nell'adempimento dei compiti derivanti dall'accordo; considera che ciò dovrebbe applicarsi anche alla protezione reciproca dei cittadini nella gestione della transizione del loro status.

Attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso nel Regno Unito

5. condivide le preoccupazioni della Commissione in merito al fatto che le condizioni di ammissibilità applicate dal Regno Unito per il godimento dei diritti nell'ambito del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE divergono a tutt'oggi da quelle previste dall'accordo di recesso; sottolinea che il disallineamento del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE con l'accordo di recesso crea un rischio di incertezza giuridica per i cittadini dell'UE che si trovano nel Regno Unito, con riguardo al fatto che i loro diritti siano garantiti dalla legislazione del Regno Unito in materia di immigrazione oppure dall'accordo di recesso, e se possano utilizzare il loro status derivante dal regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE al fine di dimostrare i loro diritti ai sensi dell'accordo di recesso; sottolinea che tale disallineamento esclude anche i gruppi di persone (compresi i cittadini con doppia cittadinanza a cui si applica la giurisprudenza Lounes¹) dalla conferma dei propri diritti ai sensi dell'accordo di recesso; invita il governo del Regno Unito a proporre possibili soluzioni a tale riguardo.
6. esprime preoccupazione per le difficoltà che i cittadini dell'UE possono incontrare nella richiesta di status di persona stabilmente residente o residente provvisorio e, di conseguenza, per il godimento dei loro diritti ai sensi dell'accordo di recesso a causa dell'insistenza, da parte del ministero degli Interni del Regno Unito di applicare esclusivamente l'approccio digitale; esprime preoccupazione per le difficoltà che i cittadini dell'UE e i loro familiari possono incontrare all'atto di ritornare nel Regno Unito in ragione della mancanza di familiarità delle compagnie aeree con la procedura digitale per la verifica dello status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio e della loro incapacità di effettuare la verifica di tale status alle porte d'imbarco negli aeroporti; esprime altresì preoccupazione per il fatto che l'approccio esclusivamente digitale possa avere un effetto negativo e discriminatorio sui richiedenti appartenenti a gruppi vulnerabili (anziani, persone con disabilità, gruppi senza risorse economiche per accedere alle opzioni digitali) e chiede che sia fornito aiuto in tali casi; rinnova l'invito alle autorità britanniche a rilasciare un documento fisico come prova del diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE nel Regno Unito, onde garantire una maggiore certezza;
7. sottolinea che, ai sensi dell'accordo di recesso, i cittadini dell'UE e le loro famiglie in grado di addurre motivi ragionevoli per il mancato rispetto dei termini possono ancora

¹ [Sentenza della Corte \(Grande Sezione\) del 14 novembre 2017, Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department, C-165/16, EU:C:2017:862.](#)

presentare domanda per il regime per la residenza permanente;

8. deplora i crescenti ritardi nel rilascio dei documenti di soggiorno e dei visti d'ingresso per i cittadini dell'UE nel Regno Unito ed esorta le autorità britanniche a redigere piani per ridurre il numero delle domande pendenti; allo stesso modo, esorta le autorità del Regno Unito, nel rispetto dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, a garantire l'attuazione efficace e trasparente delle misure di protezione temporanea per i cittadini dell'UE che hanno domande pendenti, inclusi coloro che non hanno presentato la domanda in tempo utile, compreso il diritto di rimanere, lavorare, studiare e accedere ai servizi durante il periodo transitorio mentre vengono esaminate le loro domande;
9. esprime preoccupazione per il fatto che le condizioni e i diritti degli individui in possesso dello status di residente provvisorio sono meno sicuri di quelli con uno status di residente stabile e, in particolare, che agli individui in possesso dello status di residente provvisorio privi di copertura sanitaria integrale non sono stati riconosciuti i diritti derivanti dall'accordo di recesso e non possono pertanto accedere alle prestazioni; ricorda che, nella sua sentenza del 10 marzo 2022, la Corte di giustizia dell'Unione europea² (CGUE) ha stabilito che l'ammissibilità alle cure del servizio sanitario nazionale (NHS) non è considerata una copertura sanitaria integrale e che il Regno Unito non avrebbe dovuto imporre l'obbligo di tale copertura assicurativa come condizione per preservare il diritto di soggiorno; esorta pertanto il Regno Unito a conformarsi a tale sentenza, a norma dell'articolo 89 dell'accordo di recesso;
10. invita le autorità del Regno Unito a prestare particolare attenzione alle famiglie, ai partner registrati e alle persone con una relazione stabile che entrano nel Regno Unito per raggiungere i loro familiari;
11. è profondamente preoccupato dinanzi alla situazione, in contrasto con l'accordo di recesso, per cui i titolari dello status di residente provvisorio che non presentano nuovamente domanda con esito positivo per ottenere lo status di persona stabilmente residente rischiano di perdere il diritto di risiedere, lavorare e accedere a servizi quali il sostegno della sicurezza sociale e l'alloggio, e potrebbero essere soggetti all'espulsione dal Regno Unito, situazione che li lascia in un vuoto amministrativo; sottolinea che i titolari dello status di residente provvisorio possono perdere i loro diritti di soggiorno solo in determinate circostanze (ad esempio, per via dei precedenti penali o perché hanno presentato domande fraudolente o fatto assenze prolungate) che non comprendono la mancata domanda per l'ottenimento dello status di persona stabilmente residente; sottolinea la necessità di chiarezza giuridica per gli oltre 2,6 milioni di cittadini cui è stato concesso lo status di residente provvisorio, come anche la necessità di trovare urgentemente soluzioni per garantire il rispetto dell'accordo di recesso ed evitare che i diritti delle persone siano compromessi; plaude all'operato dell'autorità di controllo indipendente per gli accordi sui diritti dei cittadini e accoglie con favore il fatto che la High Court del Regno Unito le abbia concesso l'autorizzazione a procedere con il suo ricorso per controllo giurisdizionale contro il Dipartimento dell'Interno a tale riguardo; ricorda l'udienza presso le Royal Courts of Justice il 1° e il 2 novembre 2022, in occasione della quale l'autorità di controllo indipendente per gli accordi sui diritti dei cittadini ha sostenuto che l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo di recesso da parte

² [Sentenza della Corte del 10 marzo 2022, VI/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, C-247/20, EU:C:2022:177.](#)

del Dipartimento dell'Interno sono un errore di diritto;

12. ribadisce alle autorità del Regno Unito l'invito a rispettare pienamente l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti, come previsto dall'accordo di recesso, e a garantire che non vi sia alcuna limitazione dei diritti per i cittadini irlandesi nell'Irlanda del Nord;
13. invita le autorità del Regno Unito a garantire i diritti sociali e occupazionali acquisiti dai cittadini dell'UE e la libertà di circolazione dei lavoratori transfrontalieri sulla base della non discriminazione e della reciprocità;

Attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso negli Stati membri

14. condivide le preoccupazioni circa le difficoltà incontrate da alcuni cittadini del Regno Unito per dimostrare lo status in alcuni paesi dell'UE; esorta gli Stati membri che hanno optato per un'attuazione ex articolo 18, paragrafo 4 – che non richiede una procedura di domanda per confermare i diritti nell'ambito dell'accordo di recesso – a prendere in considerazione le preoccupazioni del Regno Unito in relazione all'attestazione dello status e all'accesso a prestazioni e servizi per i cittadini britannici che vivono nell'UE; invita la Commissione a migliorare il controllo dell'attuazione dell'accordo di recesso negli Stati membri al fine di ridurre i casi di errata applicazione e a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri dell'UE a tale riguardo;

Visti

15. condanna gli episodi in cui cittadini dell'UE che hanno tentato di entrare nel Regno Unito senza un visto sono stati trattenuti e detenuti ingiustamente nei centri di permanenza per i rimpatri, spesso per periodi esageratamente lunghi; si rammarica della decisione del Regno Unito di imporre ai richiedenti il visto di paesi diversi dell'UE oneri diversi, a seconda del paese di origine; sottolinea che le disposizioni in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basate sulla non discriminazione tra gli Stati membri e sulla piena reciprocità;
16. sottolinea, tuttavia, che la sezione 75 della legge del Regno Unito sulla cittadinanza e le frontiere, che impone a coloro che non hanno uno status di immigrazione nel Regno Unito (compresi i cittadini dell'UE, ad eccezione dei cittadini irlandesi) di disporre di un'autorizzazione elettronica di viaggio (eTA) prima di entrare nell'Irlanda del Nord, avrà un impatto negativo sui cittadini dell'Unione europea residenti in Irlanda; sottolinea, inoltre, che il sistema eTA non sarebbe pienamente in linea con l'articolo 2 del protocollo sull'Irlanda del Nord, che tutela i diritti della persona e impone al Regno Unito di provvedere affinché non vi sia alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità, anche nel settore della tutela contro la discriminazione; sottolinea, infine, che qualsiasi proposta del Regno Unito che possa in ultima analisi imporre ai cittadini dell'UE residenti in Irlanda di registrarsi al fine di ottenere un'esenzione dal sistema eTA è sproporzionata e la sua attuazione equivarrebbe a una possibile violazione del principio di non discriminazione quale sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Varie

17. sottolinea che la CGUE è competente per quanto riguarda l'interpretazione delle questioni relative al diritto dell'UE nell'ambito dell'accordo di recesso;

18. ricorda che la firma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione da parte dell'UE e la sua ratifica da parte del Parlamento europeo erano subordinate alla piena attuazione dell'accordo di recesso; si rammarica che, ad oggi, l'accordo di recesso non sia ancora stato pienamente attuato, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda del Nord; deplora profondamente la pubblicazione del progetto di legge relativo al protocollo sull'Irlanda del Nord da parte del governo del Regno Unito; ricorda che tale azione unilaterale viola il diritto internazionale; invita il governo del Regno Unito a onorare i propri impegni e a dialogare con la Commissione nell'ambito del quadro giuridico dell'accordo di recesso;
19. si compiace della proposta di regolamento (COM(2022)0089) presentata dalla Commissione, che consentirà all'UE di intervenire rapidamente con l'adozione di misure in caso di violazione dell'accordo di recesso e/o dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
20. accoglie con favore la dichiarazione comune scaturita dalla decima riunione del comitato specializzato dei diritti dei cittadini in data 15 giugno 2022³, in cui l'UE e il Regno Unito hanno ribadito il loro impegno a tutelare i diritti dei cittadini conformemente agli obblighi stabiliti nell'accordo di recesso; invita gli Stati membri e il Regno Unito a continuare a fornire informazioni statistiche complete e aggiornate al comitato specializzato dei diritti dei cittadini per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di recesso; esorta la Commissione e il Regno Unito a convocare nuovamente senza indugi il comitato specializzato dei diritti dei cittadini e a continuare a tenere riunioni con cadenza trimestrale fino a quando le preoccupazioni individuate nella presente relazione non saranno state pienamente affrontate;
21. ricorda e deplora nuovamente il fatto che la cooperazione nel settore dell'asilo e della migrazione non è stata inclusa nell'accordo di recesso;
22. ricorda che, nel quadro dell'accordo di recesso, il regolamento Dublino III⁴ ha continuato ad applicarsi al Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2020; invita il Regno Unito a trattare in modo efficace e senza indugio le richieste di asilo in corso nel quadro della procedura di Dublino; si rammarica che la dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e il successivo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non abbiano portato a un approccio comune UE-Regno Unito in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere in linea con il pertinente diritto internazionale;
23. ricorda che il costante rispetto e l'attuazione della CEDU sono stati fra i prerequisiti essenziali dell'accordo di recesso, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria in materia penale; ribadisce la propria posizione secondo cui il significativo rispetto dei diritti fondamentali delle persone, compresa la costante aderenza alla CEDU e la sua attuazione, e un'adeguata protezione dei dati personali e salvaguardie giuridiche efficaci sono requisiti essenziali per consentire anche in futuro tale cooperazione nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

³ [Dichiarazione comune a seguito della 10ª riunione del comitato specializzato dei diritti dei cittadini, 15 giugno 2022.](#)

⁴ [GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.](#)

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	1.12.2022
Esito della votazione finale	+: 56 -: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Isabel Santos, Birgit Sippel, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Freund, Alessandra Mussolini, Róza Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Dragoş Tudorache, Tom Vandenkendelaere, Loránt Vincze
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Jarosław Duda, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Hetman, Eva Kaili, Ska Keller, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

56	+
PPE	Pablo Arias Echeverría, Vladimír Bilčík, Karolin Braunsberger-Reinhold, Jarosław Duda, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Ljudmila Novak, Andrey Novakov, Paulo Rangel, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Loránt Vincze, Javier Zarzalejos
S&D	Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Eva Kaili, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Theresa Muigg, Isabel Santos, Birgit Sippel, Marc Tarabella
RENEW	Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Yana Toom, Dragoș Tudorache
VERTS/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Daniel Freund, Ska Keller, Alice Kuhnke, Erik Marquardt
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Emmanouil Fragkos, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska
THE LEFT	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst
NI	Laura Ferrara

1	-
ID	Nicolaus Fest

2	0
ID	Tom Vandendriessche
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

1.12.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Relatrice per parere: Dolors Montserrat

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda il principio fondamentale della protezione dei diritti dei cittadini quale sancito dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
2. rammenta che l'accordo di recesso UE-Regno Unito (l'"accordo") prevede che non vi sia "alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità " per la popolazione dell'Irlanda del Nord²²;
3. osserva che l'accordo del Venerdì santo si basa sui diritti umani, in particolare sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
4. ritiene che qualsiasi tentativo da parte del governo britannico di escludere l'Irlanda del Nord dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o di sospendere l'applicazione di qualsiasi disposizione di tale Convenzione in Irlanda del Nord costituirebbe una violazione dell'accordo;
5. deplora il fatto che la Carta dei diritti prevista dall'accordo del Venerdì santo non sia mai stata attuata;
6. sottolinea che l'accordo, la cui piena conformità era una condizione preliminare per la ratifica dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, consente sia ai cittadini dell'UE e alle famiglie interessate residenti nel Regno Unito, sia ai cittadini britannici residenti nell'UE-27, di continuare a vivere nello Stato ospitante e di esercitare i loro diritti, così come garantito dal diritto dell'UE; deplora, a tale proposito, che finora il Regno Unito non abbia attuato pienamente l'accordo, in particolare per quanto riguarda il protocollo sull'Irlanda del Nord;
7. ricorda che i minori sono protetti dall'accordo di recesso, indipendentemente dal luogo

²² Articolo 2 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

in cui sono nati, dal fatto che la nascita sia avvenuta prima o dopo il recesso del Regno Unito dall'UE o dal fatto che siano nati all'interno o all'esterno dello Stato ospitante in cui risiede il genitore che è cittadino dell'UE o del Regno Unito;

8. rammenta che l'accordo tutela i diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione nel Regno Unito in conformità del diritto dell'UE prima della fine del periodo di transizione e che hanno continuato a soggiornarvi dopo la fine di tale periodo, come pure i diritti dei cittadini del Regno Unito che esercitano lo stesso diritto in uno Stato membro dell'UE-27; ribadisce che è necessario che le autorità pubbliche sia nel Regno Unito che nell'UE garantiscano tale principio; ritiene che sia pertanto necessario rimanere vigili in merito a qualsiasi decisione o tentativo da parte delle autorità britanniche di indebolire tali diritti o la loro applicazione o di escludere parti del Regno Unito dall'ambito di applicazione dell'accordo, in particolare l'Irlanda del Nord; invita le autorità del Regno Unito a rispettare integralmente il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, come dichiarato nell'accordo, e a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini in Irlanda del Nord;
9. ricorda che coloro che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, segnatamente coloro non vivono nello Stato ospitante da almeno cinque anni, continuano a essere pienamente protetti dall'accordo e potranno continuare a soggiornare nello Stato ospitante e acquisire il diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante dopo aver accumulato cinque anni di soggiorno;
10. rammenta il ruolo della Commissione nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione²³ che consente all'Unione di agire tempestivamente in caso di violazione dell'accordo, comprese eventuali violazioni dei diritti dei cittadini garantiti dall'accordo;
11. ricorda che i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito arrivati nello Stato ospitante prima del 1° gennaio 2021 godono, ai sensi dell'accordo, degli stessi diritti e obblighi di coloro che sono arrivati nello Stato ospitante prima del 1° febbraio 2020;
12. rammenta che i cittadini dell'UE e i cittadini del Regno Unito che sono lavoratori transfrontalieri e lavoratori autonomi transfrontalieri sono tutelati anche nei paesi in cui lavorano;
13. ricorda che i cittadini interessati dall'accordo mantengono il loro diritto all'assistenza sanitaria, alle pensioni e ad altre prestazioni di sicurezza sociale e, se hanno diritto a una prestazione in denaro da un paese, hanno diritto, in linea di principio, a riceverla, anche se decidono di vivere in un altro paese; ricorda inoltre che i lavoratori subordinati e autonomi coperti dall'accordo hanno il diritto, rispettivamente, di accedere a un'occupazione o di esercitare un'attività economica con lo status di lavoratori

²³ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità d'esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (COM(2022)0089).

autonomi;

14. rammenta che i tribunali del Regno Unito devono tenere debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE successiva al periodo di transizione e che i diritti garantiti dalla sezione dell'accordo dedicata ai diritti dei cittadini possono essere invocati direttamente dai cittadini dell'UE dinanzi ai tribunali del Regno Unito e dai cittadini britannici dinanzi ai tribunali degli Stati membri;
15. ricorda che l'accordo prevede un ruolo per la Corte di giustizia dell'UE, in quanto consente ai tribunali del Regno Unito di presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, a determinate condizioni, sull'interpretazione della parte seconda dell'accordo per otto anni dopo la fine del periodo di transizione;
16. rammenta che la continua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo era una delle condizioni preliminari del Parlamento per l'accordo; deplora le proposte del governo del Regno Unito, come la Carta dei diritti, che avrebbero consentito ai tribunali britannici di ignorare le sentenze e i provvedimenti provvisori della Corte europea dei diritti dell'uomo;
17. pone in evidenza il ruolo del comitato specializzato dei diritti dei cittadini nel facilitare l'applicazione della parte seconda dell'accordo di recesso; sottolinea l'importanza del suo lavoro e delle sue relazioni sull'attuazione dei diritti di soggiorno;
18. sottolinea il ruolo dell'autorità di controllo indipendente nel ricevere le denunce dei cittadini dell'UE, dei loro familiari e dei cittadini di paesi appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Associazione europea di libero scambio, come pure nel condurre indagini in merito a presunte violazioni da parte delle autorità amministrative del Regno Unito della parte seconda dell'accordo di recesso; ricorda il suo diritto di intentare un'azione legale dinanzi a un'autorità giurisdizionale competente nel Regno Unito;
19. osserva che l'autorità di controllo indipendente si concentra sulle carenze sistemiche nell'attuazione o nell'applicazione della parte seconda dell'accordo e non può risolvere alcuna denuncia individuale presentata; evidenzia pertanto che le persone che presentano una denuncia devono cercare di giungere a una soluzione ricorrendo ad altri strumenti previsti dal diritto del Regno Unito, senza subire discriminazioni ingiustificate; sottolinea l'importanza delle denunce presentate in termini di raccolta di informazioni su questioni comuni e sistemiche; accoglie con favore, a tale riguardo, la causa intentata nel dicembre 2021 contro il ministero dell'Interno al fine di tutelare i diritti dei cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito, in quanto dimostra l'efficacia del sistema;
20. rammenta che qualsiasi cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricorda che anche i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE mantengono il diritto di presentare una petizione al Parlamento;
21. sottolinea che la commissione per le petizioni del Parlamento ha ricevuto 262 petizioni relative alla Brexit e 25 petizioni relative a presunte violazioni dell'accordo;

22. ritiene che il requisito del regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE in base al quale i cittadini dell'UE con status di residenti provvisori devono presentare una seconda domanda nell'ambito del regime al fine di ottenere il diritto di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito sia contrario ai principi dell'accordo ed è suscettibile di esporre i cittadini a un rischio più elevato di non rispettare le scadenze, il che potrebbe comportare la perdita automatica della loro residenza, del loro impiego e dell'accesso all'istruzione nel Regno Unito; è allarmato per il numero molto elevato di richiedenti ai quali è stato concesso solo lo status di residente provvisorio; evidenzia le difficoltà che i cittadini dell'UE possono incontrare nel tentare di richiedere lo status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio a causa dell'insistenza del ministero dell'Interno del Regno Unito su un approccio esclusivamente digitale al processo di presentazione delle domande; esprime preoccupazione per i ritardi attuali e crescenti nel rilascio dei documenti di soggiorno e dei visti di ingresso, mentre nel contempo il Regno Unito continua a chiedere visti a un maggior numero di paesi europei;
23. ritiene che l'assenza di un documento fisico crei il rischio che molti cittadini dell'UE, in particolare gli anziani, le persone con disabilità e le persone vulnerabili e con difficoltà digitali, abbiano difficoltà a dimostrare i loro diritti, soprattutto data la politica del Regno Unito, che impone agli immigrati di dimostrare il loro status di immigrazione per ottenere un alloggio, un'occupazione e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali e all'istruzione; ribadisce, a tal fine, la sua richiesta di rilasciare un documento fisico come prova dei diritti di soggiorno dei cittadini dell'UE nel Regno Unito; invita il Regno Unito a razionalizzare le procedure non digitali per facilitare l'applicazione dell'accordo; rileva che la complessità del processo per dimostrare in modo digitale lo status di persona stabilmente residente potrebbe portare al rischio di discriminazioni nei confronti dei cittadini dell'Unione; sottolinea che è fondamentale creare procedure amministrative snelle, semplici e trasparenti che siano accessibili a tutti, e che gli eventuali costi amministrativi non devono superare quelli imposti ai cittadini del Regno Unito per il rilascio di documenti analoghi;
24. richiama l'esigenza di introdurre accordi bilaterali o multilaterali che garantiscano l'impellente necessità per i cittadini dell'UE di avere accesso a opzioni sia digitali che cartacee per qualunque processo relativo all'identità, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al lavoro, alla tutela sociale e ai servizi bancari;
25. ritiene che introdurre l'opzione aggiuntiva di richiedere documenti fisici per i titolari dello status di persona stabilmente residente o di residente provvisorio, a integrazione del loro attuale status digitale, sarebbe di particolare beneficio per le persone attualmente svantaggiate dalla documentazione esclusivamente digitale;
26. resta preoccupato per il livello di assistenza fornito ai cittadini più anziani e vulnerabili, compresi quelli che potrebbero avere difficoltà a utilizzare applicazioni digitali;
27. chiede un riesame per migliorare e facilitare le condizioni di ingresso e residenza nel Regno Unito per finalità quali gli affari, la ricerca, lo studio, la formazione e gli scambi tra giovani;
28. deplora la decisione del Regno Unito di imporre ai richiedenti il visto originari degli

Stati membri dell'UE oneri diversi a seconda del loro paese di origine;

29. condanna gli episodi in cui cittadini dell'UE che hanno tentato di entrare nel Regno Unito senza visto sono stati trattenuti e detenuti nei centri di espulsione, spesso per periodi sproporzionatamente lunghi;
30. si rammarica che il Regno Unito si sia ritirato dai programmi di mobilità, come Erasmus+, e abbia deciso di non partecipare in qualità di paese terzo associato al nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, dal momento che vi partecipano diversi altri paesi terzi;
31. invita la Commissione a mantenere aperta la possibilità per il Regno Unito di partecipare ai programmi dell'UE a beneficio dei giovani dell'Unione e britannici, purché in cambio il Regno Unito rispetti gli impegni finanziari necessari.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	30.11.2022
Esito della votazione finale	+: 33 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Margrete Auken, Markus Buchheit, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Alexis Georgoulis, Vlad Gheorghe, Peter Jahr, Stelios Kypouropoulos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ana Miranda, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Emil Radev, Yana Toom, Loránt Vincze, Michal Wiezik, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Demetris Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Andrey Slabakov, Marie-Pierre Vedrenne
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Jorge Buxadé Villalba, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Hermann Tertsch, Marie Toussaint, Juan Ignacio Zoido Álvarez

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Andrey Slabakov, Hermann Tertsch
ID	Markus Buchheit
NI	Tamás Deutsch, Francesca Donato, Tatjana Ždanoka
PPE	Pablo Arias Echeverría, Jaroslaw Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Stelios Kypouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Michal Wiezik
S&D	Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Eider Gardiazabal Rubial, Alicia Homs Ginel, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris Papadakis
The Left	Alexis Georgoulis, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	Margrete Auken, Ana Miranda, Marie Toussaint

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

29.11.2022

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

On. Salvatore De Meo
Presidente
Commissione per gli affari costituzionali
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla relazione di attuazione sull'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (2020/2202(INI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione.

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha esaminato la questione nella riunione del 29 novembre 2022. In quest'ultima riunione²⁴ ha deciso di invitare la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Anna Cavazzini
Presidente

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso:

A. considerando che l'accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito è

²⁴ Erano presenti al momento della votazione finale: Anna Cavazzini (presidente), Andrus Ansip (vicepresidente), Maria Grapini (vicepresidente), Krzysztof Hetman (vicepresidente), Maria-Manuel Leitão-Marques (vicepresidente), Alex Agius Saliba, Marc Angel, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Francisco Guerreiro, Svenja Hahn, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Andrey Novakov, Anne-Sophie Pelletier, Antonio Maria Rinaldi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marc Tarabella, Marco Zullo.

entrato in vigore il 1° febbraio 2020 ed è composto, tra l'altro, da un protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord;

- B. considerando che il protocollo è parte integrante dell'accordo di recesso negoziato, concordato e ratificato da entrambe le parti; che si tratta di una soluzione giuridicamente vincolante che evita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutela l'economia dell'intera isola e salvaguarda l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue dimensioni, oltre a garantire l'integrità del mercato unico dell'UE; che il protocollo è stato concordato dopo anni di negoziati e fornisce l'unico quadro per affrontare le conseguenze specifiche per l'Irlanda del Nord della decisione del Regno Unito di lasciare il mercato unico e l'unione doganale;
- C. considerando che il protocollo contiene una serie di norme sui dazi doganali e stabilisce la presunzione secondo cui tutte le merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito o da un paese terzo sono a rischio di essere trasferite nell'Unione; che tale presunzione può venire meno se sussistono le condizioni specifiche stabilite nel protocollo;
1. ricorda che, per effetto del protocollo, l'Irlanda del Nord è soggetta a una serie limitata di norme dell'UE in materia di mercato unico delle merci e unione doganale; sottolinea che le verifiche e i controlli necessari devono avere luogo presso i punti di entrata per le merci che entrano in Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito o da qualunque altro paese terzo; indica che ciò significa anche che il Regno Unito deve garantire che vengano svolti i controlli sanitari e fitosanitari pertinenti sulle merci che entrano in Irlanda del Nord;
 2. esorta il Regno Unito a rispettare pienamente l'accordo di recesso e il protocollo, in particolare a) fornendo ai funzionari doganali dell'Unione l'accesso in tempo reale alle banche dati doganali sulle importazioni in Irlanda del Nord, b) eliminando le carenze riscontrate nel suo sistema di operatori fidati, c) istituendo i necessari controlli sulle merci esportate dalla Gran Bretagna o da qualunque altro paese terzo verso l'Irlanda del Nord che sarebbero a rischio di entrare nel mercato unico dell'UE e d) creando i necessari posti di controllo frontaliere; sottolinea che la piena attuazione del protocollo è inoltre necessaria per garantire alle imprese dell'Irlanda del Nord l'accesso continuo al mercato unico dell'UE;
 3. sottolinea che le violazioni dell'accordo di recesso e le azioni unilaterali, come il "Command Paper" del Regno Unito e il progetto di legge relativa al protocollo sull'Irlanda del Nord, possono comportare effetti negativi sull'economia dell'intera isola e sull'attuazione dell'accordo del Venerdì santo, mettere a rischio l'integrità del mercato unico dell'UE e avere ripercussioni negative sulla protezione dei consumatori, sulle imprese e sui lavoratori; esorta il Regno Unito ad astenersi dall'introdurre disposizioni nel progetto di legge sul diritto dell'UE mantenuto o da qualsiasi altra iniziativa unilaterale che sia in conflitto con l'accordo di recesso e il protocollo;
 4. sottolinea che l'agevolazione di scambi forti e reciprocamente vantaggiosi di merci tra l'UE e il Regno Unito richiede una piena attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo e che l'incapacità di trovare una soluzione comune sull'esecuzione di adeguati controlli doganali porterebbe all'introduzione di misure unilaterali e alla creazione di oneri burocratici e amministrativi a scapito delle imprese e, di conseguenza, dei consumatori;

5. accoglie con favore la proposta della Commissione, del 13 ottobre 2021, recante disposizioni comuni su formalità doganali flessibili per agevolare la circolazione delle merci dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord attraverso corsie separate per i controlli doganali sulle merci a rischio e sulle merci non a rischio di entrare nel mercato unico dell'UE, e la riduzione delle formalità burocratiche; ricorda che i prerequisiti di tale approccio flessibile sono un accesso efficace e in tempo reale alle banche dati doganali del Regno Unito per i funzionari doganali dell'UE e un ruolo attivo dei rappresentanti dell'Unione nel monitoraggio dell'applicazione del sistema di operatori del Regno Unito e nell'applicazione di clausole di riesame e di risoluzione in caso di inosservanza; ricorda che tali soluzioni dovrebbero essere portate avanti solo attraverso negoziati autentici per evitare iniziative unilaterali; sottolinea che sarà necessaria una solida vigilanza del mercato per monitorare la conformità delle merci che entrano nel mercato unico dell'UE attraverso l'Irlanda del Nord alla legislazione in materia di mercato interno; esorta il nuovo governo del Regno Unito a impegnarsi in modo costruttivo in negoziati autentici con l'Unione per individuare soluzioni idonee per risolvere le possibili situazioni di attrito nell'applicazione del regime doganale nel quadro del protocollo;
6. ricorda che l'UE ha sempre cercato soluzioni pragmatiche e flessibili per affrontare le sfide di attuazione incontrate dalle parti interessate dell'Irlanda del Nord; incoraggia la Commissione a intrattenere scambi strutturati con gli enti pubblici, le autorità e le parti interessate, comprese la società civile e le imprese, dell'Irlanda del Nord per consentire alle autorità dell'UE di comprendere meglio gli effetti pratici dell'attuazione del protocollo; esorta il governo del Regno Unito a coinvolgere proattivamente l'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, i funzionari dell'Irlanda del Nord e le parti interessate nelle discussioni sull'applicazione del protocollo;
7. invita la Commissione ad agire in modo decisivo, tempestivo ed efficace per tutelare gli interessi dell'UE nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo di recesso, al fine di creare certezza giuridica per le imprese, garantire l'integrità del mercato unico dell'UE e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori; esorta la Commissione ad affrontare la mancata piena attuazione dell'accordo di recesso da parte del Regno Unito, in particolare del protocollo, e a continuare a discutere e trovare soluzioni pratiche, flessibili e durature con il Regno Unito nell'ambito del quadro giuridico stabilito dal protocollo a vantaggio del mercato unico dell'UE e dell'unione doganale;
8. ricorda l'importanza del regolamento che stabilisce le norme per l'esercizio dei diritti dell'Unione per garantire l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito; invita la Commissione a tenere il Parlamento europeo e il Consiglio pienamente informati in merito agli sviluppi pertinenti che possono dar luogo all'adozione di misure o azioni da parte della Commissione.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	28.2.2023
Esito della votazione finale	+: 22 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Salvatore De Meo, Esteban González Pons, Max Orville, Giuliano Pisapia, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Jaak Madison, Niklas Nienäß, Maite Pagazaurtundúa
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Álvaro Amaro, Giuseppe Ferrandino, Vlad Gheorghe, Chris MacManus, Nadine Morano

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

22	+
PPE	Álvaro Amaro, Salvatore De Meo, Esteban González Pons, Nadine Morano, Sven Simon, Loránt Vincze, Rainer Wieland
Renew	Giuseppe Ferrandino, Vlad Gheorghe, Max Orville, Maite Pagazaurtundúa
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Leila Chaibi, Chris MacManus
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Niklas Nienäß

2	-
ID	Gerolf Annemans, Jaak Madison

1	0
ID	Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti